

XI.

TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1905

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Sunto di petizioni ed elenco di omaggi — Messaggi del Presidente della Camera dei Deputati e del Presidente della Corte dei conti — Comunicazioni — Presentazione di disegni di legge — Lettura delle proposte dei senatori De Marinis e Vischi — Annunzio d'interpellanze e proposta del Presidente in ordine ai lavori del Senato — Ringraziamenti — Nomina della Commissione per esaminare il disegno di legge sulla dotazione della Corona — Congedi — Commemorazioni dei senatori Michele Sambiasi di San Severino, Teodorico Bonacci, Carlo Cesarini, Carlo Petri e Diego Angioletti — Il ministro della guerra si associa alle commemorazioni, e pronuncia parole di elogio in memoria del senatore Diego Angioletti.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 10.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei culti, della guerra, della marina, delle finanze e del tesoro.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« N. 3. Monsignor Emilio Berardi, a nome del Capitolo della cattedrale di Faenza, fa voto al Senato perchè il disegno di legge « Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie » non sia approvato od almeno sia modificato all'art. 1.

« 4. Il parroco di S. Giovanni di Manzano (Udine) fa voto al Senato, perchè il disegno di legge « Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie » non sia approvato.

« 5. Il parroco di Gradisca di Sedegliano (Udine) fa analogo voto.

« 6. I parroci della Congregazione foranea di S. Vito al Tagliamento (Udine) fanno voto al Senato, perchè il disegno di legge « Sulle decime » sia modificato.

« 7. Il vescovo d'Imola, a nome del clero diocesano, fa voto al Senato perchè il disegno di legge « Sulle decime » sia respinto o almeno modificato.

« 8. L'arciprete Francesco Pievatolo ed altri sette sacerdoti di Cesio (Porto Maurizio) fanno voto al Senato perchè il disegno di legge « Sulle decime » sia respinto.

« 9. Il presidente della Deputazione provinciale di Cremona fa voto al Senato perchè il disegno di legge « Provvedimenti per l'esercizio della caccia » sia modificato.

« 10. L'avv. Francesco Occhinegro, segretario comunale di S. Giuseppe (Lecce), fa voti al Senato perchè siano tenuti presenti alcuni rilievi e proteste riguardanti il disegno di legge « Sistemazione dei demani comunali nelle provincie napoletane e siciliane » (N. 24).

« 11. Il sacerdote Giuseppe Capovin, preposito vicario foraneo di Montebello (Vicenza) fa

voto al Senato perchè non sia approvato il disegno di legge « Sulle decime ed altre prestazioni fondiari ».

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onor. senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura dell'elenco degli omaggi inviati al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il dott. Arnaldo Faustini di Roma:

1. *Le campagne baleniere nella storia delle scoperte p. lari*;

2. *Uno sguardo sui lavori scientifici della spedizione antartica svedese.*

L'ingegnere Giovanni Cadolini di Roma:

1. *Relazione sul progetto definitivo per il bonificamento delle valli settentrionali*;

2. *Relazione sullo studio di progetto di irrigazione*;

3. *Il progetto di una strada ferrata da Genova a Piacenza*;

4. *Progetto di una nuova inalveazione del Tevere attraverso i Prati di Castello*;

5. *Il nuovo censimento fondiario*;

6. *Difesa fluviale dell'alta e media Italia*;

7. *Dell'indennità per l'espropriazione dei terreni, specialmente in Roma*;

8. *Strade ferrate triestine*;

9. *Criteri generali per determinare il prezzo di espropriazione di cave e fornaci*;

10. *L'enfiteusi nel bonificamento dell'Agro Romano*;

11. *Dell'irrigazione dell'Agro Romano*;

12. *Legislazione mineraria*;

13. *Cenni bibliografici*;

14. *Bonificamento per colmate dell'Agro Romano*;

15. *La direttissima Bologna, Firenze, Roma*;

16. *Due disegni di legge sul bonificamento dell'Agro Romano*;

17. *I partiti in Italia*;

18. *Relazione dei giurati sulla esposizione agraria a Villa Borghese 1899*;

19. *Convenzioni ferroviarie*;

20. *Garibaldi e l'arte della guerra*;

21. *Guerra difensiva*;

22. *L'acquedotto delle Puglie.*

Il Presidente della R. Accademia delle scienze di Torino: *Memorie di quella R. Accademia* (vol. 54, serie II);

Il Municipio di Roma: *Atti del Consiglio comunale per l'anno 1904* (primo quadrimestre);

Il dott. Vittorio Villavecchia di Roma: *Annali del laboratorio chimico centrale delle Gabelle* (vol. 5^o, parte 1^a e 2^a).

L'Ispettorato del Corpo Reale delle miniere in Roma: *Rivista del servizio minerario nel 1903*;

Il Preside della scuola d'applicazione per gli ingegneri di Roma: *Annuario di quella Regia scuola d'applicazione per l'anno scolastico 1904-905*;

L'onor. Ministro dei lavori pubblici, Roma: *Annuario del R. Ispettorato generale delle strade ferrate per l'anno 1903*;

Il dott. Giuseppe La Mantia, bibliotecario della Società Siciliana per la storia patria, Palermo: *I capitoli delle colonie greco-albanesi di Sicilia dei secoli XV e XVI.*

Il Presidente della Deputazione provinciale di Massa e Carrara: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1903.*

Il Presidente della Deputazione provinciale di Basilicata, Potenza: *Relazione di quella Deputazione sull'amministrazione della provincia durante l'esercizio 1903-904.*

Il Presidente della R. Accademia Peloritana di Messina: *Atti di quella R. Accademia* (volume 19^o fasc. 1^o 1904-905).

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura di una lettera del Presidente della Camera dei deputati colla quale si trasmette un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, già approvato dalla Camera stessa.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

« Roma, 2 febbraio 1905.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno la proposta di legge « Costituzione in comuni autonomi delle « frazioni di Verderio Superiore e Verderio Inferiore » di iniziativa della Camera dei de-

putati, approvata nella seduta del 2 febbraio 1905, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto ramo del Parlamento.

« Il presidente della Camera dei deputati
« G. MARCORA ».

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Camera di questa comunicazione.

Messaggi del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di alcuni messaggi del Presidente della Corte dei conti.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« Roma, 7 gennaio 1905.

« In esecuzione del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti durante la seconda quindicina di dicembre 1904.

« Il Presidente
« FINALI ».

« Roma, 16 gennaio 1905.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che nella prima quindicina del corrente dicembre, non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« FINALI ».

« Roma, 1^o febbraio 1905.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che nella seconda quindicina di gennaio u. s. non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di queste comunicazioni.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di una lettera del ministro della pubblica istruzione.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« Roma, 3 gennaio 1905.

« A tenore dell'art. 2, ultimo capoverso della legge 27 giugno 1903, n. 242, mi pregio rimettere a codesta Presidenza gli elenchi delle licenze accordate dagli uffici di esportazione all'estero per oggetti d'arte e di antichità durante il trimestre luglio-settembre 1904.

« Si gradirà un cenno di ricevuta.

« Per il ministro
« SPARAGNA ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro della pubblica istruzione di questa comunicazione.

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di una lettera del ministro di grazia e giustizia.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« Roma, 3 gennaio 1905.

« Sciogliendo la riserva contenuta nella mia nota del 23 dicembre 1904, n. 30533, pregiomi trasmettere alla E. V. l'unita copia autentica del Regio decreto in data 15 stesso mese, col quale il cav. uff. Totano Eugenio, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma, è stato destinato a rappresentare il pubblico ministero avanti il Senato costituito in Alta Corte di giustizia durante la XXII legislatura.

« Il ministro
« RONCHETTI ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro Guardasigilli di questa comunicazione.

Presentazione di un progetto di legge.

LUZZATTI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, per la « Dotazione della Corona durante il Regno di Sua Maestà Vittorio Emanuele II ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge.

COLONNA FABRIZIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA FABRIZIO. Mi permetto di proporre al Senato di deferire all'onorevolissimo nostro Presidente la nomina della Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge, testè presentato dal ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole senatore Colonna. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di progetti di legge.

LUZZATTI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti quindici disegni di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per L. 6,214,073 95 su alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1902-903, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 175,939 77 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative.

Approvazione di eccedenze d'impegni per L. 1,292,121 13 su alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1903-904 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 59,277 15 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione e della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1903-904, concernenti spese facoltative.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 102,033 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri

per l'esercizio finanziario 1903-904 concernenti spese facoltative.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 1,761,098 62 verificatesi sulla assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1903-904, concernenti spese facoltative.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 61,462 64 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904 concernenti spese facoltative.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 481,848 36 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1903-904, concernenti spese facoltative.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 666,789 34 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904, concernenti spese facoltative.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 19,514 37 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1903-904, concernenti spese facoltative.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 116,251 28 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-904, concernenti spese facoltative.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per L. 15,480 79 su un capitolo di spesa obbligatoria dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1903-904, risultante dal consuntivo per l'esercizio stesso.

Approvazione di eccedenze d'impegni per L. 82,405 99 su due capitoli di spesa obbligatoria dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1903-904, risultanti dal consuntivo per l'esercizio stesso.

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 194,541 97 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1903-904.

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 27,537 47 per provvedere al saldo di spese iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge che saranno trasmessi, come di regola, alla Commissione permanente di finanze.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati « Sulla diminuzione dell'interesse legale in materia civile e commerciale ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge che sarà trasmesso agli Uffici.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, concernente la « Sostituzione dell'art. 10^o della legge 2 giugno 1904, N. 236 sul personale dei contabili e dei guardiani di magazzino ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà trasmesso agli Uffici.

Lettura delle proposte dei senatori De Marinis e Vischi.

PRESIDENTE. A norma dell'art. 82^o del regolamento del Senato, prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di un disegno di legge d'iniziativa del senatore De Marinis e^o del quale gli Uffici hanno ammesso la lettura.

Sarà poi stabilito il giorno in cui il progetto stesso sarà discusso.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

DISEGNO DI LEGGE

CHE COMPLETA E DISCIPLINA

gl'Istituti della patria potestà e della tutela

Art. 1.

L'uffiziale dello stato civile deve denunziare al Pretore del mandamento ogni nascita, ogni morte, ogni matrimonio, ed ogni atto di riconoscimento di figlio naturale, come pure il cancelliere della Corte di appello deve denunziare allo stesso Pretore ogni atto di adozione ammessa dalla Corte. Ogni cancelliere giudiziario poi è tenuto a denunziare al Pretore medesimo le sentenze passate in giudicato dichiarative di assenza, o infliggenti condanna produttiva della perdita della patria potestà.

La contravvenzione a questa disposizione è dal Tribunale civile punita con la multa di lire mille.

Art. 2.

Il Pretore del mandamento deve tenere il registro delle tutele, ed il registro delle famiglie o di patria potestà.

Un apposito regolamento dirà quale deve essere la forma dei due registri, e come devono esser fatte le denunce.

Art. 3.

Sul registro di famiglia, o di patria potestà, si segneranno tutti gli atti denunziati.

Sul registro delle tutele saranno riportate le denunce della morte di entrambi i genitori legittimi che lasciano figliuoli minorenni, come pure quelle della dichiarazione di assenza e della condanna penale con perdita della patria potestà.

In esso saranno anche riprodotte le denunce della nascita dei figliuoli dei genitori ignoti.

Art. 4.

Il Pretore, secondo i casi, procederà subito alla costituzione del consiglio di famiglia o di tutela, a norma di legge, per la nomina di un tutore.

Art. 5.

Il tutore, da nominare ai termini dell'art. 245 del Codice civile, sarà scelto dalla lista dei tutori, formata in ogni comune, come è prescritto dello articolo seguente.

Art. 6.

La Giunta comunale indica al pretore i cittadini più egregi non solo, ma più inclinati, ed atti allo esercizio della carità, e possibilmente appartenenti ad ogni classe della cittadinanza, a capaci a disimpegnar l'ufficio di tutore. Il Pretore assume le più accurate e coscienziose informazioni, elimina quelli che crede non idonei, aggiunge quelli che ritiene indebitamente omessi, e forma la lista dei tutori, la quale rimane affissa per dieci giorni nella piazza, o nel luogo più frequentato del paese, e poi viene spedita al Procuratore del Re. Questi la tiene in sofferenza per venti giorni, nel corso dei quali può rivedere reclami, sia di eliminazione, fatti dagli inclusi nella lista, sia di ammissione, fatti da chi pretenda di essere stato malamente escluso. Decorsi i venti giorni, il procuratore del Re, nel termine di un mese, assunte le debite informazioni, anche sui reclami possibilmente prodotti, fa le sue richieste per la decretazione della lista al Presidente del Tribunale, a cui comunica le carte e le informazioni raccolte. Il Presidente del Tribunale, ove non abbia a fare altre indagini, emette subito il suo non motivato decreto di approvazione della lista che è spedita al Pretore, il quale ne ordina il deposito nella cancelleria della pretura, rimettendone copia, da lui vidimata, al sindaco, che fa affiggere all'albo pretorio. La lista così formata è rivedibile ogni anno negli ultimi tre mesi di esso con le norme stabilite di sopra.

Art. 7.

Appena nominato il tutore, il Pretore procederà con lui all'accertamento della consistenza del patrimonio del minore, o della mancanza assoluto di esso; dopo di che convocherà il consiglio di famiglia o di tutela, il quale delibererà intorno ai modi ed ai mezzi di alimentare, istruire ed educare il minore, avuto riguardo alla sua condizione ed alle speciali sue inclinazioni, e nel fine principalissimo che esso diventi un cittadino onesto e laborioso.

Art. 8.

In presenza di un patrimonio, che verrà amministrato secondo le norme dettate dal codice civile, a carico di esso cederanno le spese occorrenti.

Se invece il patrimonio pupillare manca, o sia insufficiente, queste saranno a carico del comune in tutto o in parte.

A stabilirne l'ammontare, il Pretore farà le sue proposte alla commissione circondariale, composta dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore del Re, la quale, prese le informazioni che crederà, le trasmetterà col suo motivato parere alla commissione distrettuale, che si compone del Primo Presidente della Corte d'appello e del Procuratore Generale presso la medesima, che, qualora non abbia da assumere informazioni ulteriori, delibera sia negando, sia decretando la somma mensile creduta indispensabile.

Le decretazioni affermative saranno eseguite con mandati, tratti sulle Casse comunali dal Primo Presidente, e vistati dal Procuratore Generale, a favore del tutore, che ogni tre mesi ne rende conto al Pretore.

Art. 9.

Ai fini della presente legge, e dal giorno della sua pubblicazione, le rendite delle congregazioni di carità e dei luoghi pii, non aventi scopo spedaliere, o di ricovero ed assistenza della vecchiaia, saranno versate nelle casse del comune a cui gli enti surriferiti appartengono.

Esse non potranno confondersi con le rendite comunali, e non potranno mai essere adibite ad oggetti diversi da quelli indicati dalla presente legge, e solo, in caso di avanzo, potranno essere, per disposizione della commissione distrettuale, assegnate a minorenni di altri comuni del Regno.

Il Governo è autorizzato ad eseguire quanto è necessario per l'attuazione di questa disposizione.

Art. 10.

Ogni sei mesi il Pretore convoca il consiglio di famiglia, o di tutela, per udire la relazione del tutore intorno al modo di procedere della tutela, e qualora sia indispensabile ulteriore spesa, sarà questo deliberata, e pel minore povero sarà, nei modi indicati di sopra, provocato un maggiore assegno.

In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo sempre in termine più breve.

Art. 11.

Con informazioni continue, sagaci e prudenti, il Pretore si terrà al corrente del modo con cui si esercita, non solo ogni tutela, ma ancora ogni patria potestà, e scoprendone gli abusi si rivolgerà al consiglio di famiglia o di tutela, ed al Procuratore del Re, e provocherà i provvedimenti più utili nell'interesse del minore, secondo il Codice civile.

Art. 12.

Ove il pretore accerti che il padre di famiglia, per deficienza di mezzi, non possa educare il figlio minore, il quale perciò corra pericolo di pervertirsi, sarà proceduto come è prescritto negli articoli 8 e 10 della presente legge. Ciò avverrà specialmente nel caso previsto dagli alinea dell'art. 221 del Codice civile.

Art. 13.

Ogni minore provveduto di assegno sarà avviato per un mestiere, per un'arte, per una professione, o per un'occupazione qualunque, secondo la propria condizione e le speciali sue attitudini; e non appena la sua età il permetta, verrà adibito ad un lavoro proficuo e remunerativo.

Art. 14.

L'assegno allora diminuirà in proporzione dell'ammontare della mercede, dell'emolumento e della retribuzione, lucrata dall'assegnatario.

Art. 15.

L'assegno cessa o quando il lucro personale lo eguaglia o lo sorpassa, o quando il minore abbia raggiunto il sedicesimo anno, salvo che egli si trovi avviato per una professione, ovvero, avviatosi ad un mestiere o ad un'arte, non sia ancora riuscito a guadagnarsi una mercede fissa.

Ad ogni modo, lo assegno cessa sempre, e con esso la vigilanza, al raggiungimento della maggiore età.

Art. 16.

Quante volte abbia a cessare prima della maggiore età lo assegno, non cesserà per questo la tutela, e non cesserà per conseguenza la vigilanza stabilita dalla presente legge.

Art. 17.

L'assegno, di cui agli articoli 8, 10 e 12 della presente legge, non potrà essere nè sollecitato, nè chiesto.

Art. 18.

Il tutore che in modo qualunque profitti delle sostanze del minore, o dello assegno come sopra concessogli, oltre delle conseguenze civili, a cui va incontro, giusta il codice civile, incorre nella pena della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 19.

Il padre, che, per fine di lucro mentisce uno stato d'indigenza, che non risponde a realtà, e riesce a far decretare in favore del figliuolo un assegno, che non gli era dovuto, incorre nella stessa pena.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura delle modificazioni proposte dal senatore Vischi al regolamento giudiziario del Senato, ammesse dagli Uffici alla lettura.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:

Articoli del Regolamento giudiziario del Senato approvato il 20 dicembre 1900 e modificato il 4 luglio 1901.

Art. 21.

Salvo quanto è disposto nel secondo paragrafo dell'art. 49, non è ammesso il procedimento per citazione diretta. Ma sull'istanza motivata del ministero pubblico, nei casi che non richiedano istruzione preparatoria, la Commissione può ordinare il rinvio dell'imputato davanti all'Alta Corte pel giudizio.

Art. 36.

I senatori che hanno ordinato il rinvio dell'imputato al giudizio, o pronunziata l'accusa, non possono far parte dell'Alta Corte.

Non possono parimenti farne parte contemporaneamente i parenti e gli affini sino al quarto grado inclusivo, nè i Senatori proclamati dopo iniziato il procedimento penale.

Art. 49.

È attribuita alla Commissione permanente di accusa la competenza a giudicare le contravvenzioni verbalizzate contro i senatori.

Essa, comunicato il verbale al pubblico ministero, procederà per citazione diretta, a porte aperte, e colle forme del dibattimento.

Nel solo caso che la sentenza sia di condanna alla pena dell'arresto, il condannato, fra tre giorni dal giorno dell'intimazione, potrà impugnarla colle forme stabilite nell'art. 19 innanzi all'Alta Corte di giustizia.

Questa, convocata dal Presidente del Senato, procederà per citazione diretta all'esame dell'appello.

MODIFICAZIONI proposte dal senatore Vischi.

Art. 24.

(Abrogato).

Art. 36.

I senatori che hanno ordinato il rinvio dell'imputato al giudizio o pronunciata l'accusa; e quelli proclamati dopo iniziato il procedimento penale non possono far parte dell'Alta Corte.

Non possono parimenti farne parte contemporaneamente i parenti e gli affini sino al secondo grado inclusivo, e gli ascendenti, i discendenti, anche adottivi, i coniugi, i parenti o affini sino al quarto grado dell'accusato.

Art. 49.

È attribuita alla Commissione permanente di accusa la competenza a giudicare le contravvenzioni verbalizzate contro i senatori.

Essa procederà a porte aperte e colle forme del dibattimento.

Nel solo caso che la sentenza sia di condanna alla pena dell'arresto, il condannato fra tre giorni, dal giorno dell'intimazione, potrà impugnarla colle forme stabilite nell'art. 19 innanzi all'Alta Corte di giustizia.

Questa, convocata dal Presidente del Senato, procederà all'esame dell'appello.

PRESIDENTE. Oltre queste due proposte d'iniziativa dei senatori De Marinis e Vischi, il Senato ricorda che ve ne è un'altra del senatore Pagano Guarnaschelli, di un solo articolo, la quale è già stata letta in una precedente tornata. Secondo l'art. 83 del regolamento, il Senato delibererà poi il giorno in cui dovranno svolgersi queste tre proposte di legge.

Annunzio d'interpellanza e proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Prima che il Senato determini il giorno nel quale debbano svolgersi le proposte d'iniziativa dei senatori Pagano, De Marinis e Vischi, debbo annunciare ai miei onorevoli colleghi che sono state presentate due domande di interpellanze; una è dell'onor. senatore Veronese al ministro dell'istruzione pubblica così concepita: « Chiedo di interpellare il ministro della pubblica istruzione sulla recente riforma dei programmi delle scuole classiche del Regno ».

Non essendo presente il ministro della pubblica istruzione, prego il ministro guardasigilli di dargliene notizia.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Non mancherò di portare a conoscenza del mio collega della pubblica istruzione questa domanda di interpellanza.

PRESIDENTE. Vi è poi un'altra domanda d'interpellanza del senatore Di Camporeale, che chiede di interpellare l'onor. ministro degli affari esteri « sulle relazioni tra l'Italia e l'Austria-Ungheria ».

Avendo comunicato questa interpellanza al ministro degli affari esteri, egli, da Napoli, mi ha risposto telegraficamente così: « Domani (vale a dire oggi) quando leggerà l'interpellanza del senatore Di Camporeale circa i rapporti fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, pregola dichiarare che risponderò giovedì in principio di seduta ».

Ora, il ministro non sapeva che probabilmente giovedì non si sarebbe tenuta seduta; ma essendo state presentate e lette tre proposte di iniziativa senatoriale, credo che il Senato potrebbe deliberare che si svolgano domani queste proposte, per non interrompere oggi stesso i nostri lavori, e giovedì si potrebbe discutere la interpellanza del senatore Di Camporeale.

Se non si fanno obiezioni, pongo ai voti questa mia proposta.

Chi l'approva voglia alzarsi.
(Approvato).

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Per il mandato ricevuto dal Senato, annunzio che a far parte della Commissione speciale per l'esame del progetto di legge sulla dotazione della Corona, ho chiamato i senatori: Cambray-Digny, Visconti-Venosta, Mezzacapo, Fè D'Ostiani e Cavasola.

Prego la Commissione di riunirsi subito e di riferire sul progetto possibilmente nella seduta di domani.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato della seguente lettera:

« Ringrazio anche a nome di mia madre e di tutta la mia famiglia l'Eccellenza Vostra per le parole che le piacque pronunciare in Senato per commemorare il mio amato e venerato padre.

« Nel prendere atto delle condoglianze dell'Alto Consesso prego l'Eccellenza Vostra di volersi rendere interprete dei nostri sentimenti di riconoscenza presso gli onorevoli senatori questori.

« Ringraziando in particolar modo Vostra Eccellenza per le sue speciali condoglianze, la prego, signor Presidente, di voler gradire l'espressione del mio profondo e devotissimo ossequio.

« Dell'Eccellenza Vostra

« Obbligatissimo
« VITTORIO CERRUTI ».

Congedi.

PRESIDENTE. I senatori Arrivabene e Colombo chiedono un congedo di otto giorni, per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Presentazione di disegni di legge.

MAJORANA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

« Condono delle sopratasse e pene pecuniarie comminate dalle leggi per le tasse sugli affari », già approvato dalla Camera elettiva.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Majorana della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Commemorazioni dei senatori Sambiase San Severino, Bonacci, Cesarini, Petri e Angioletti.

PRESIDENTE. Signori Senatori.

Altri cinque colleghi abbiamo perduto nel periodo trascorso dalle ultime nostre sedute.

Il senatore Michele Sambiase di S. Severino, principe di Bonifati, nato a Sant'Angelo dei Lombardi il 21 ottobre 1823, si spense a Portici il 3 gennaio testè scorso.

Alfiere nel 7° battaglione dell'esercito delle Due Sicilie, al sopraggiungere del 1848, venne, a sua richiesta, dimesso e cassato dai ruoli. Ma nel 1860 riprese servizio come capitano; prima per decreto dittatoriale, poi nell'esercito italiano, applicato allo stato maggiore della divisione militare territoriale di Napoli; e fu ufficiale d'ordinanza onorario di S. M. il Re, finchè per temporanea infermità dove chiedere l'aspettativa e poi si dimise dal servizio.

Deputato in tre successive legislature, prima di Mirabella Eclano, poi di Avellino, fu nominato senatore il 10 ottobre 1892.

Consigliere comunale e provinciale, ispettore del Banco di Napoli, — colto, di svegliato ingegnere, fu stimato ed amato da tutti per la sua probità, pei modi schietti e cortesi di perfetto gentiluomo, che portava in tutti i pubblici uffizi come nella vita privata, — non meno che per la sua affabilità e per la sua beneficenza; — stima ed affetto che sono le più belle corone onde possa infiorarsi una tomba. (*Bene*).

Un'altra grave perdita ha fatto il Senato ed il paese con la morte del senatore Teodorico Bonacci, avvenuta il 13 gennaio di quest'anno.

Figlio del senatore Filippo, il quale fu magistrato eminente, egli sortì i natali a Jesi il 30 giugno 1838.

Nobile carattere d'uomo, di patriota, di giurista, Teodorico Bonacci prese parte alla campagna del 1866 nelle schiere garibaldine: fu alternativamente deputato di Jesi e di Ancona, poi di Sora; e venne assunto alla Camera vitalizia il 4 marzo 1904.

Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, poi due volte Guardasigilli, — egli manifestò sempre in tutti questi uffici, come dal suo seggio in Parlamento e nel ministero di avvocato, — oltrechè un robusto ingegno, una vasta e soda cultura, un illuminato senso pratico, — una rettitudine, una indipendente e nobile energia di carattere non mai smentita, la quale non lo lasciava transigere di un punto su quanto egli credesse giusto, o salutare per il paese.

Conscio sempre del dovere che ha il deputato di rappresentare la nazione e non solo il proprio collegio, aveva in orrore il farsi stromento delle private ambizioni, dei privati interessi e degl'ignobili intrighi, che spesso vi si accompagnano. Ond'è che ben si può applicare a Teodorico Bonacci il detto del poeta:

... alma sdegnosa
Benedetta colei che in te s'incinse.

L'energia della sua fibra si rifletteva nel suo accento franco ed incisivo, ne' suoi modi vibrati, in tutte le movenze dell'alta, seria e simpatica sua persona: ma, sotto questa maschia fierezza, palpitava un sensibile ed ottimo cuore.

Stretto con lui da vincoli di profonda stima e di lunga amicizia, ne ho potuto apprezzare le doti preziose e rare in questi tempi, in cui pur troppo non sono sì rari i caratteri flosci ed incerti.

Il lutto della famiglia, angosciata per la scomparsa del degno uomo, è lutto del Senato e della patria.

Il tuo esempio, o Teodorico Bonacci, e l'affettuoso ricordo di te non si scancelleranno dai nostri cuori. (*Benissimo*).

Moriva a Lucca il 22 gennaio l'onor. Carlo Cesarini, nato a Siena il 30 luglio 1827 e membro del Senato dal 7 giugno 1886.

Il 6 marzo 1901, scrisse di suo pugno al presidente del Senato la lettera seguente:

« Desidero che, dopo la mia morte, non sia fatta in Senato alcuna commemorazione della mia persona.

« Prego l'E. V. che sia tenuto conto di questo mio desiderio ».

Benchè ossequente alla volontà del defunto, il Senato non può non rimpiangere il caro collega e l'esimio magistrato.

A Lucca pure moriva quattro giorni dopo, cioè il 26 gennaio, il senatore avv. commentatore Carlo Petri nato a Capannori (Pieve S. Paolo) il 17 marzo 1823. Nei movimenti del 1848, pieno il cuore dell'entusiasmo che commoveva allora ogni petto, scrisse pregevoli articoli nei giornali. Datosi all'avvocatura, riuscì ben presto fra i primi del fòro toscano, e fu grande amico dell'illustre Francesco Carrara.

Eletto dal collegio di Capannori sul principio della undecima legislatura, non potè accettare il mandato per motivi di salute; ma parecchi anni dopo, cioè il 7 giugno 1886 fu nominato senatore. Tenne importanti uffici amministrativi; ed al culto delle scienze giuridiche e sociali, univa una non comune cultura letteraria e filologica.

Negli utimi anni, la tarda età non gli consentiva di esser molto frequente al Senato; ma, sempre quando veniva, il suo volto aperto e sereno, i suoi modi schietti e squisitamente cordiali rendevano cara la sua persona e assai gradito il conversare con lui.

Giunga al senatore Petri, anche oltre la tomba, il nostro affettuoso saluto. (*Bene*).

Un altro senatore moriva altresì in Toscana, a Cascina (Pisa), il 29 gennaio testè scorso: il tenente generale Diego Angioletti, nato a Rio (Elba) il 18 gennaio 1822.

Di soli quindici anni, ammesso nei cadetti d'artiglieria di Livorno, ed ufficiale poi in quell'arma, fece la campagna del 1848, combattendo valorosamente gli Austriaci sotto Mantova, a Curtatone (dove si meritò la menzione onorevole al valore) ed a Goito. Promosso, nel 1849, dal Governo provvisorio toscano al grado di capitano per meriti di guerra, e ritenuto poi nullo quel grado dalla restaurata Signoria granducale, solo nel 1854 fu in esso ripristinato, passando nel 1855 allo stato maggiore: e nel 1858 fu promosso maggiore.

Nominato tenente colonnello dal Governo provvisorio del 1859 e fatta la campagna di quell'anno alla testa del 5° reggimento toscano, salì al grado di colonnello, col quale passò nei ruoli dell'esercito italiano.

Maggior generale, comandò prima la brigata Livorno, poi la divisione di Bari, dopo essere stato per oltre un anno aiutante di campo di Vittorio Emanuele II.

Luogotenente generale nel 1864, fu per circa due anni ministro della marina nel Gabinetto Lamarmora; ma si dimise nel giugno 1866 per recarsi a combattere, segnalandosi a capo della 10^a divisione, e nel settembre fu mandato a Palermo per sedarvi la rivolta. Il modo con cui compì quella missione gli valse la commendata dell'Ordine militare di Savoia. Comandò successivamente le divisioni di Palermo e di Napoli, e nel 1870 venne sotto Roma con l'incarico di occupare l'Aventino, il Testaccio e i punti d'accesso a Trastevere. Ritiratosi nel 1874 dal comando della divisione di Napoli, fu nominato poco di poi presidente del Comitato delle armi di fanteria e cavalleria; ma chiese il ritiro definitivo dal servizio nel 1877.

Nominato senatore fin dall'8 ottobre 1865, prese per molto tempo parte attiva alle discussioni del Senato, anche in argomenti non militari; e l'autorevole sua parola fu sempre attentamente ascoltata. In questi ultimi anni si era ritirato a Cascina, dove morì.

Uomo di saldo carattere, sobrio di parole, cortese di modi, prode soldato, il senatore Angioletti lascia una degna pagina ed un utile esempio nella storia contemporanea del nostro paese. (*Benissimo*).

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. In nome del Governo mi associo alle parole di compianto che l'illustre nostro Presidente ha pronunciato per i cinque colleghi testè defunti: in modo speciale, quale ministro della guerra, chiedo di poter aggiungere qualche parola in memoria del compianto generale Diego Angioletti.

Come vi fu ricordata nella commemorazione del Presidente, il generale Angioletti nacque nell'isola dell'Elba nell'anno 1822. Datosi alla carriera delle armi, trascorse gli anni suoi giovanili in quell'esercito toscano nel quale vibrarono sempre così alti i sentimenti della nazionale indipendenza; che, quando l'ora voluta dal fato venne a scoccare, nel 1859, italianamente comportandosi, rese possibile quella pacifica rivoluzione contro il Granduca Leopoldo che tanto doveva agevolare l'unificazione della patria.

Nel 1848, l'anno degli entusiasmi prepotenti

che ebbero forza di spingere l'Arciduca austriaco di Toscana a prestar mano alla causa d'Italia e ad inviare truppe sui campi di Lombardia, l'Angioletti, allora sottotenente di artiglieria, fece parte di quella spedizione; e nella giornata di Curtatone e di Montanara, in cui i toscani parvero rinnovare le gesta gloriose di Grecia e di Roma e coll'eroica resistenza prepararono la vittoria di Goito, egli, il giovane artiglieriere, seppe distinguersi fra i prodi così da muovere il Granduca a decorarlo per il coraggio e per il contegno virile tenuto di fronte al nemico.

Passato nell'esercito nazionale dopo l'annessione della toscana, l'Angioletti vi si fece subito apprezzare, tanto che, quattro anni dopo, nel dicembre 1861, già salito ad alto grado, veniva a far parte del ministero La Marmora in qualità di ministro della marina.

E da quella epoca entrava in Senato; di modo che egli era ora, non solo per età, ma per nomina, uno dei più vecchi componenti di questo Consesso.

L'ufficio di ministro egli tenne, lodevolmente, fino ai primi del giugno 1866, quando nell'imminenza della guerra abbandonò il portafoglio e come comandante della decima divisione prese parte alla campagna.

È noto che questa divisione giunta tardi, nè per colpa del suo comandante, sul campo di battaglia di Custoza, fu tenuta nell'inazione e quindi non ebbe allora modo di segnalarsi. Bensì toccò a lui, pochi mesi più tardi, come già il nostro Presidente ve lo ha ricordato, l'ingrato incarico di dirigere le operazioni militari per reprimere i disordini di Palermo; ingrato incarico; eppure egli seppe adempirlo con sì grande abilità e prudenza, con tanta savia energia, da riscuoterne larga messe di lode. Ma a lui toccò anche la ventura di congiungere il suo nome al fatto che pose il suggello all'unità della patria e che, storicamente parlando, è il più grande del secolo che da brevi anni si è consunto.

Nominato nel 1870 comandante della 9^a divisione mobilitata, una delle poche che mossero all'occupazione di Roma, il generale senatore Angioletti, vide e provò la gioia inenarrabile di quel giorno in cui le secolari italiane aspirazioni trovarono infine il loro compimento.

Da quella data, per sempre memoranda, egli

prestò ancora per alcuni anni importanti servizi allo Stato, così nell'esercizio dei supremi comandi militari, come in speciali studi ed uffici ove la sua sperimentata capacità fu spesso posta a frutto. Ma poi, nel 1877 lasciò la milizia e si ridusse a vita privata. E nel ritiro, in oscurità voluta, pur partecipando ai lavori del Senato, trasse ancora più di un quarto di secolo della sua lunga esistenza in quella calma, in quella quiete di cui più sembrano provare bisogno e diletto quegli uomini che molto ed intensamente hanno operato e vissuto.

In nome dell'esercito io mando un ultimo, mesto e riverente saluto alla memoria del generale Diego Angioletti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione del disegno di legge:

Dotazione della Corona durante il regno di S. M. Vittorio Emanuele III (N. 31).

II. Sorteggio degli Uffici.

III. Svolgimento delle seguenti proposte di legge:

Del senatore Pagano per modificazione alla legge 6 dicembre 1888, n. 5825

Del senatore De Marinis sugli istituti della patria potestà e della tutela.

IV. Svolgimento di una proposta del senatore Vischi per emendamento agli articoli 24, 36 e 49 del regolamento giudiziario del Senato.

V. Discussione del disegno di legge:

Acquisto delle opere d'arte di Domenico Morelli (N. 13).

La seduta è sciolta (ore 16).

Licenziato per la stampa il 10 febbraio 1905 (ore 17).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche